



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## Stagione Sportiva 2024/2025

### Corte Sportiva di Appello Territoriale

#### Comunicato Ufficiale n. 36/CSAT del 13 Marzo 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 10 Marzo 2025  
ha adottato le seguenti:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. M. Iannone; Avv. N. Pomponio; Avv. G. Ciappa, Avv. G. Schiappa.**

**Reclamo della società RINASCITA SANFELICIANA in riferimento al C.U. n.26/d.p. Caserta del 20.02.2025.**

**Gara – FC Academy Villa di Briano / Rinascita Sanfeliciano del 16.2.2025 – Campionato 3° Categoria - CE.**

#### **Ripetizione della gara .**

La società Rinascita Sanfeliciano proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera, pubblicata sul C.U. n.26 del 20/2/25, con la quale il GST disponeva il recupero della gara dal momento che il terreno di gioco era occupato da altra gara.

Deduceva la reclamante che la responsabilità della mancata disputa della gara era da ascrivere esclusivamente alla società ospitante, FC Academy Villa di Briano, dal momento che la stessa era a conoscenza che nella giornata del 16/2/2025, alle ore 17.30, era fissata un'altra gara valevole per il Campionato regionale di 1° Categoria. La reclamante produce la certificazione attestante la concomitanza della gara in oggetto con altra di categoria superiore di cui era da tempo a conoscenza e concludeva per l'accoglimento del reclamo con conseguente sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in danno della società FC Academy Villa di Briano.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto ritiene lo stesso meritevole di accoglimento. Nella fattispecie la società FC Academy Villa di Briano, nella qualità di squadra ospitante, da tempo era a conoscenza che il terreno di gioco per l'orario in cui era fissata per la disputa della gara era occupata da altra partita, come si evince dai quadri gara, pubblicati sul sito della LND Campania.

**P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### **DELIBERA**

**Di accogliere il reclamo e per l'effetto, annulla la delibera del Gst pubblicata sul C.U.n.26 del 20/2/25 d.p. Caserta; infligge alla società FC Academy Villa di Briano la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 10.03.2025

**Il Presidente C.S.A.T. f.f.**

**Avv. E. Russo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 13 Marzo 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**